

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022, il giorno 16 Novembre, alle ore 17.30, presso la sede di via Piave 22 ad Oreno di Vimercate, si è tenuta in seconda convocazione, l'ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci, come da normativa specifica per il punto 1 dell'o.d.g., per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1-Approvazione modifiche Statuto per adeguamento alle richieste dell'Uff. RUNTS nella fase di trasmigrazione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Partecipanti n. 16 (comprese deleghe n 4)

1-Viene data lettura degli articoli da modificare/eliminare, come da indicazioni del Centro Servizi Volontariato e della nuova versione da inserire nello Statuto, quindi, l'Assemblea

approva e delibera

le modifiche apportate.

Successivamente si procederà alla relativa registrazione del nuovo Statuto all'Agenzia delle Entrate e all'inoltro presso l'Uff. RUNTS entro i termini stabiliti.

L'Assemblea termina alle h. 18.15.

La Segretaria
Pinuccia Colombo

Pinuccia Colombo

La Presidente
Rossana De Maria

Rossana De Maria

GRUPPO FAMILIARI CORTE CRIVELLI
Associazione di Volontariato – Area Disabilità

ONLUS Iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. MB – 32 on Decreto n. 65 del 12/07/2010
Via Piave 22- 20871 Vimercate (MB) C.F.: 94039240158

Su delega del Direttore Provinciale

Michele De Felice
IL FUNZIONARIO
Michele De Felice



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Monza e della Brianza
Ufficio Territoriale di Vimercate
Protocollo addi al
n. 2263
Il Funzionario
VERSATI C. ESSE

22 DIC. 2022



STATUTO
“GRUPPO FAMILIARI DI CORTE CRIVELLI”
Organizzazione di Volontariato

Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata

- 1.1** È costituita, l'associazione denominata: “GRUPPO FAMILIARI DI CORTE CRIVELLI” Organizzazione di Volontariato (o ODV)”, di seguito, in breve, “Associazione”. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
- 1.2** I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- 1.3** La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Sede legale e sedi secondarie

- 2.1** L'Associazione ha sede in Viterbo (VT) Via Piave 22 e può costituire sedi secondarie.
- 2.2** Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Articolo 3

Finalità

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa, si propone come parte attiva per lo studio e la ricerca di soluzioni per il miglioramento e il potenziamento degli interventi e dei servizi nel settore handicap da proporre alle Istituzioni Territoriali. In particolare l'Associazione intende sollecitare le Istituzioni Pubbliche ad attuare i provvedimenti necessari per dare risposte concrete ai bisogni espressi dai familiari delle persone disabili e a sostenere i progetti elaborati dai “Familiari di Corte Crivelli”.

3.2 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, tratte dall'art. 5 del D.lgs 117/2017:

PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI, DEGLI UTENTI DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE di cui al presente articolo, **PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, E DI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE** (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

3.3 In particolare l'Associazione si propone di:

- evidenziare nei confronti delle Istituzioni Territoriali e Amministrazioni locali, le esigenze ed i bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie;
- proporre, attraverso la conoscenza dei bisogni sul territorio, soluzioni adeguate alle necessità delle persone disabili e delle loro famiglie;
- affermare il diritto di cittadinanza della persona disabile, con piena dignità nell'ambito della scuola e del lavoro;
- affermare il diritto della persona disabile a ricevere la cura e l'assistenza che le sono necessarie al fine di migliorare la sua qualità di vita;
- promuovere la partecipazione attiva dei familiari al fine di contribuire, con proposte concrete, alla programmazione delle politiche sociali sul territorio;

- stimolare la maturazione di un progetto culturale nella comunità fondato sulla partecipazione, la mutualità e la solidarietà, e orientato a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi del settore handicap;
- ricercare sul territorio nazionale e nell'ambito europeo, l'esistenza di esperienze più avanzate e utili ai fini del miglioramento dei servizi sociali esistenti;
- individuare, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti le modalità di monitoraggio della qualità dei servizi esistenti;
- sviluppare le competenze comuni al fine di facilitare la comunicazione e l'informazione tra i soggetti aderenti e tra questi e gli altri soggetti sociali, istituzionali, economici e politici;
- promuovere gruppi di lavoro su specifici interessi o bisogni (anche solo di una parte delle realtà che aderiscono) nonché organizzare momenti di formazione e di confronto per tutti i soggetti interessati.

3.4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

3.6 L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

3.7 L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Articolo 4

Aderenti all'associazione

4.1 All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

4.2 Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.2.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

4.2.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

4.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

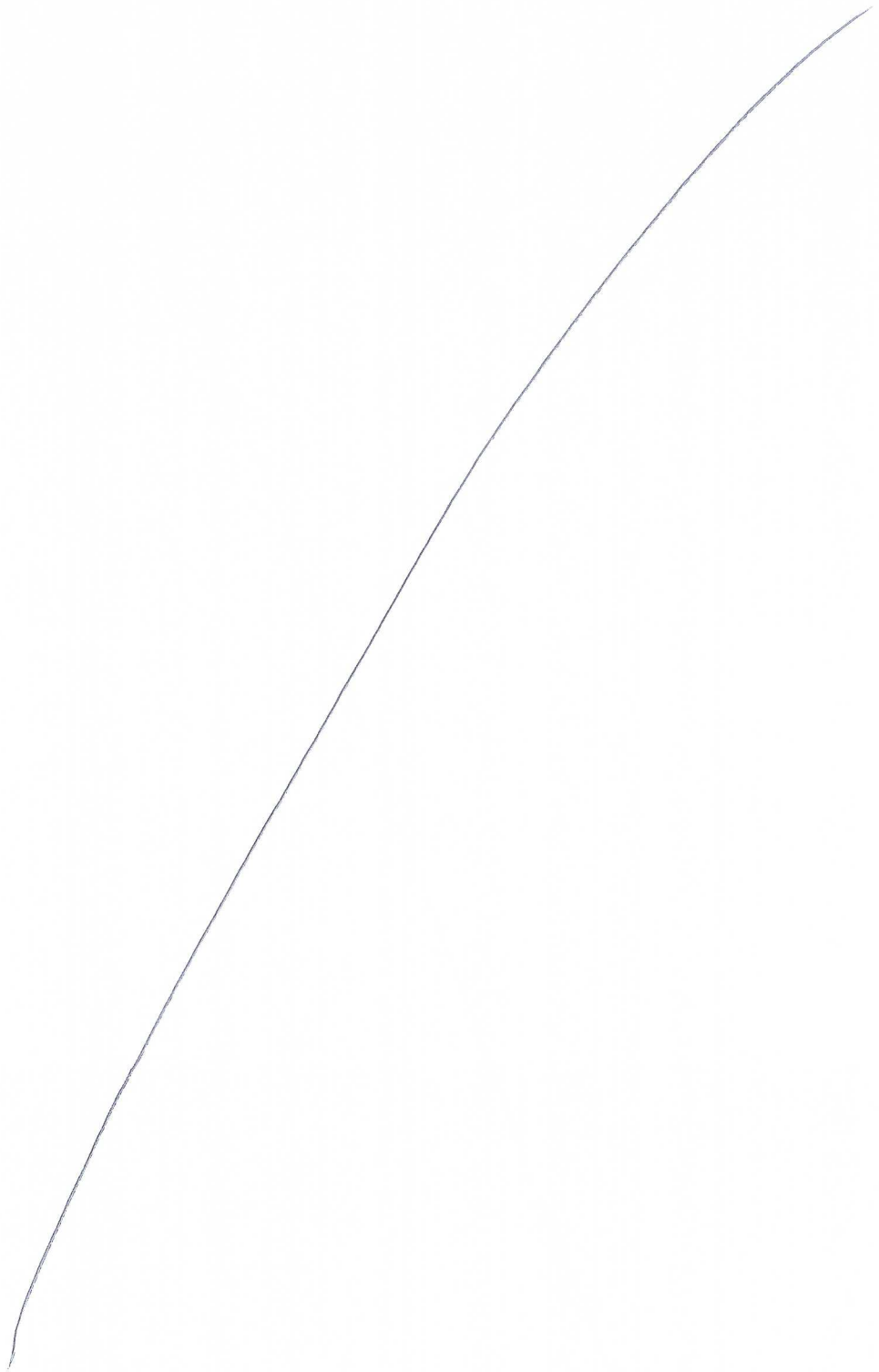
4.2.4 L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato associate

4.3 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

4.3.1 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel Registro degli Aderenti all'Associazione.

4.3.2 In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

4.3.3 L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.



4.4 Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4.5 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato. In ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del terzo settore..

4.6 La qualifica di aderente si perde per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione;
- morosità.

4.7 La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.8 La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata a/r inviata al Presidente dell'Associazione.

4.9 L'Assemblea degli aderenti, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di avvenuta ricezione della raccomandata di cui al comma precedente da parte del Presidente.

Articolo 5

Diritti e doveri degli aderenti

5.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

5.3 Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.4 Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

5.5 Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

5.6 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. La qualifica di aderente è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 6

Organi sociali dell'Associazione

6.1 Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Garanti, se nominato

6.2 Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

6.3 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Articolo 7

Assemblea degli aderenti

7.1 L'Assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli aderenti.

7.4 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.5 Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

7.6 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

7.7 L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.8 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.9 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

7.10 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

7.11 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente, la stessa non può essere conferita a componenti degli organi sociali.

7.11.1 Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

7.12 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.13 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 11 (undici) Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari.

8.2 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

8.3 Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.4 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

8.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci.

8.5.1 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

8.5.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8.5.3 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8.5.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

8.5.5 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.5.6 Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.6 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

8.7 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

8.8 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9 Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.

9.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.4 Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10 Libri sociali

10.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

- d) Libro delle adunanze e dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) Libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

10.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

10.3 I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

10.4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Articolo 11

Patrimonio ed Entrate

11.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente a incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente a incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

11.2 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

11.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Esercizio sociale e Bilancio

12.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

12.2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

12.2.1 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio coincide con l'anno solare.

12.3 La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

12.4 Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

12.5 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

12.5.1 Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

12.6 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs 117/2017.

12.7 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'associazione

13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

13.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

13.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 14

Disposizioni finali

14.1- Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.